

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. E 669 BIS SS. C.P.C.

PER

CALCIANO Rocco, nato a Tricarico (MT) il 16.12.1985 e residente in Garaguso (MT) al Corso Vittorio Emanuele II n. 7 (c.f. CLCRCC85T16L418J), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'originale del presente atto, dall'Avv. AULETTA Valentino (c.f. LTTVNT90D24L418U), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Matera alla via della Croce n. 9.

Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio al seguente numero di fax 0835/387795 e all'indirizzo pec auletta1204@cert.avvmatera.it.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma al Viale Trastevere 76/a (c.f. 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Potenza (PZ) al Corso XVIII Agosto 1860, n. 46 (c.f. 80008800767);

RESISTENTE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)- Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza alla Piazza delle Regioni snc (c.f. 96013630767), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Potenza (PZ) al Corso XVIII Agosto 1860, n. 46 (c.f. 80008800767);

RESISTENTE



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)- Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Matera alla Via Lucana n. 194 (c.f. 80001420779), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Potenza (PZ) al Corso XVIII Agosto 1860, n. 46 (c.f. 80008800767);

RESISTENTE

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Fortunato” di PISTICCI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisticci alla Via Trav. Cristo Re snc (c.f. 81000120774), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Potenza (PZ) al Corso XVIII Agosto 1860, n. 46 (c.f. 80008800767);

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

eventualmente, di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, dell'USR BASILICATA, AT di Matera, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2023, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

Oggetto: Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c..

FATTO E DIRITTO

Il Sig. **CALCIANO Rocco**, in data 09.04.2021, inoltrava “DOMANDA DI INSERIMENTO/CONFERMA/AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL TRIENNIO 2021/2022, 2022/23, 2023/24” per la III Fascia del Personale ATA in qualità di Collaboratore Scolastico addetto all'Azienda Agraria (d'ora in poi CR) (**doc. n. 1**): in tale domanda, nella parte relativa alla scelta preferenza di sede, indicava, tra le varie, l'Istituto d'Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Pisticci (**cfr. doc. n. 1**).



A seguito di detta domanda, il ricorrente, nella graduatoria di Collaboratore Scolastico addetto all'Azienda Agraria-CR (a tutt'oggi) pubblicata sul sito l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci, si qualificava al 21esimo posto con punteggio pari a 12,30 confermato in data 02.08.2021 (doc. n. 2).

In data 12.10.2022 il Sig. CALCIANO Rocco riceveva a mezzo mail ordinaria la Nota Prot. N. 10205 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci Prof.ssa DI TRANI Anna con cui veniva comunicato che si era reso disponibile presso tale ISS "*n. 01 supplenze fino al termine delle attività didattiche per numero 36 ore settimanali Qualifica: Personale ATA Profilo Collaboratore Scolastico tecnico (Azienda Agraria)*" nella sede di IIS Pisticci (doc. n. 3): tale ultima comunicazione precisava che la convocazione interessava tra i vari aspiranti, in n. totale di 100 soggetti, anche il ricorrente Sig. CALCIANO Rocco, che si trovava in tale elenco al posto n. 16 e che la disponibilità degli interessati avrebbe dovuto essere manifestata tramite mail entro le ore 10:00 del 14.10.2022 (cf. doc. n. 3).

Con mail del 12.10.2022 il Sig. CALCIANO Rocco comunicava all'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci l'accettazione della predetta convocazione (doc. n. 4).

Effettivamente il Sig. CALCIANO Rocco veniva convocato telefonicamente in data 24.10.2022 dall'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci per comunicare la sua accettazione del suddetto incarico di Supplenza nel ruolo di Collaboratore Scolastico tecnico (Azienda Agraria)-CR.

Medio tempore il Sig. CALCIANO Rocco apprendeva che l'Istituto d'Istruzione Superiore "Felice Alderisio" di Stigliano con decreto del 06.10.2021 (doc. n. 5) aveva disposto la rettifica del punteggio graduatoria d'Istituto III fascia ATA 2021/2023 relativamente alla posizione del Sig. CALCIANO Rocco, attribuendogli erroneamente per il profilo di CR, in luogo del punteggio originario di 12,30, il punteggio rettificato di 9,10.



Conseguentemente, il Sig. CALCIANO Rocco, in attesa di definire tale incresciosa situazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore "Felice Alderisio" di Stigliano, nel colloquio telefonico suddetto intercorso il 24.10.2022 con l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci comunicava di aver appreso questo mutamento *in peius* del punteggio *de quo* e, al fine di non dare origine a situazione ingiuste ed illegittime, si impegnava ad ottenere la correzione di tale errore contenuto nel decreto suddetto del 06.10.2021 dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Felice Alderisio" di Stigliano e precisamente ad ottenere la rettifica del suo punteggio di CR.

Ed in effetti, con decreto di rettifica punteggio graduatoria d'Istituto III Fascia ATA 2021/2023 del 27.10.2022 (**doc. n. 6**), il Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Felice Alderisio" di Stigliano comunicava al Sig. CALCIANO Rocco il nuovo punteggio rettificato di CR pari a 12,40, superiore quindi anche al punteggio di 12,30 contenuto nella graduatoria suddetta dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci, correggendo quindi l'errore contenuto nel precedente decreto di rettifica del 06.10.2021 (**cf. doc. n. 5**).

A questo punto, il Sig. CALCIANO Rocco in data 29.10.2022 trasmetteva al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci una nota a cui allegava tale decreto del 27.10.2022 e chiedeva che in ragione di tanto venisse ad egli assegnata, con decorrenza immediata, la supplenza disponibile presso tale Istituto per il profilo di CR, ossia di Collaboratore Scolastico addetto all'Azienda Agraria "attualmente assegnata ad altre unità con punteggio inferiore allo scrivente" (**doc. n. 7**).

Tale richiesta, che è stata avanzata solo n. 5 giorni dopo rispetto alla data di convocazione del 24.10.2022, non è stata accolta né il Sig. CALCIANO Rocco ha ricevuto alcun riscontro ad essa, di talché è evidente l'illegittimità della sua mancata assunzione nel suddetto profilo di CR presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci e della assunzione di altro personale avente un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente.



In particolare, essendo stato accertato e verificato che il punteggio del Sig. CALCIANO Rocco nel profilo di CR era pari a 12,40 (**cfr. doc. n. 6**) ossia addirittura superiore rispetto a quello di 12,30 ad egli assegnato nella suddetta graduatoria di Collaboratore Scolastico addetto all'Azienda Agraria-CR (a tutt'oggi) pubblicata sul sito l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci (**cfr. doc. n. 2**), è evidente che egli aveva ed ha diritto ad ottenere il contratto di supplenza con Qualifica di Personale ATA Profilo Collaboratore Scolastico tecnico (Azienda Agraria) nella sede di IIS Pisticci, atteso che, avendo addirittura un punteggio di 12,40 quindi superiore rispetto a quello assegnatogli di 12,30 nella graduatoria *de qua*, egli avrebbe dovuto essere convocato prima anche degli altri soggetti aventi un punteggio inferiore, ciò che non è avvenuto ingiustamente ed illegittimamente con serio pregiudizio economico e di carriera per il Sig. CALCIANO Rocco, oltre che con pregiudizio al diritto di quest'ultimo ad essere assunto presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci con qualifica di Collaboratore Scolastico tecnico (Azienda Agraria)-CR.

L'assunzione *de qua* è l'unico modo infatti che ha il ricorrente per ottenere il riconoscimento sia ai fini economici sia ai fini giuridici del servizio prestato, anche in considerazione del fatto che nell'anno 2023 deve essere riproposta la domanda di inserimento/conferma/aggiornamento delle graduatorie del Personale ATA, a seguito della quale verrà disposta la collocazione in essa del Sig. CALCIANO Rocco anche in base al servizio prestato o meno durante l'ultimo anno scolastico (ossia durante quest'anno), di talché, in caso di mancata assunzione, egli verrebbe pregiudicato anche nella collocazione nelle emanande graduatorie e nella possibile assegnazione ad una Fascia superiore rispetto a quella attuale (ossia alla III Fascia).

Ma vi è di più.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato in capo al Sig. CALCIANO Rocco un danno ingiusto, meritevole di ristoro, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale.



Infatti, in seguito alla mancata assunzione in questione, il ricorrente ha dovuto subire gli effetti della mancata stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, con mancato riconoscimento per il ricorrente del relativo periodo di servizio e quindi con conseguente danno alla sua nuova collocazione in graduatoria per il nuovo futuro triennio in cui avrà una collocazione inferiore rispetto a quella che otterrebbe nel caso in cui prestasse effettivamente il servizio durante tutto l'anno scolastico 2022/2023: ne deriva che il comportamento illegittimo di controparte ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perdita di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, così come è evidente il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche con riferimento ai titoli di servizio per l'inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che siano evidenti gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita, foriera di un danno ingiusto per il ricorrente, meritevole di ristoro patrimoniale e non patrimoniale.

Tutto ciò premesso, il Sig. CALCIANO Rocco, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All' Ecc.mo Tribunale Civile di Matera – Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e 669-bis c.p.c., Voglia, *contrariis reiectis*, così provvedere:

1) in via principale, con decreto *inaudita altera parte*, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, disapplicare e/o sospendere e/o revocare il contratto di assunzione stipulato tra l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci e soggetto ad oggi sconosciuto per "n.



01 supplenze fino al termine delle attività didattiche per numero 36 ore settimanali Qualifica: Personale ATA Profilo Collaboratore Scolastico tecnico (Azienda Agraria)” nella sede di IIS Pisticci di cui all’avviso inviato a mezzo mail ordinaria in data 12.10.2022 al Sig. CALCIANO Rocco con Nota Prot. N. 10205 e ordinare e/o condannare l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Pisticci a stipulare tale contratto con il Sig. CALCIANO Rocco con decorrenza dal 24.10.2022 ovvero dal 29.10.2022 e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell’emanando decreto, considerata l’urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, disapplicare e/o sospendere e/o revocare il contratto di assunzione stipulato tra l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Pisticci e soggetto ad oggi sconosciuto per “*n. 01 supplenze fino al termine delle attività didattiche per numero 36 ore settimanali Qualifica: Personale ATA Profilo Collaboratore Scolastico tecnico (Azienda Agraria)*” nella sede di IIS Pisticci di cui all’avviso inviato a mezzo mail ordinaria in data 12.10.2022 al Sig. CALCIANO Rocco con Nota Prot. N. 10205 e ordinare e/o condannare l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Pisticci a stipulare tale contratto con il Sig. CALCIANO Rocco con decorrenza dal 24.10.2022 ovvero dal 29.10.2022 e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto;



3) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi anche in via equitativa;

4) con vittoria di spese ed onorari come per legge.

Si dichiara ex art. 14 DPR 115/02 ss.mm. che il valore della controversia è indeterminabile.

Ai fini della determinazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 37 del D.L. 78/11, l'istante dichiara che il reddito imponibile complessivo del proprio nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non supera il limite di € 31.481,46 (come da relativa dichiarazione che si allega - **doc. n. 8**) e quindi è esente.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- con riserva di ogni mezzo istruttorio anche documentale.

DOCUMENTI DEPOSITATI:

1. domanda CALCIANO Rocco personale ATA III Fascia triennio 2021/2024;
2. graduatoria definitiva personale ATA CR ISS G. Fortunato di Pisticci;
3. Nota Prot. N. 10205 ISS G. Fortunato di Pisticci convocazione supplenza CR;
4. comunicazione del 12.10.2022 accettazione CALCIANO Rocco convocazione per supplenza CR presso ISS Fortunato di Pisticci;
5. decreto del 06.10.2021 di ISS Alderisio di Stigliano attribuzione punteggio CR errato;
6. decreto rettifica punteggio graduatoria Istituto III Fascia ATA 2021.2023 del 27.10.22;
7. nota di CALCIANO Rocco del 29.10.2022 richiesta assegnazione supplenza CR presso ISS Fortunato di Pisticci
8. dichiarazione di esenzione C.U. con allegata copia documento d'identità.

Matera, 10.11.2022

Avv. Valentino AULETTA



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c..

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del contratto di assunzione stipulato tra l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Pisticci e soggetto ad oggi sconosciuto per *"n. 01 supplenze fino al termine delle attività didattiche per numero 36 ore settimanali Qualifica: Personale ATA Profilo Collaboratore Scolastico tecnico (Azienda Agraria)"* nella sede di IIS Pisticci; atteso che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto profilo personale ATA della Provincia di Matera, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**



1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR ovvero nelle modalità ritenute più opportune e giuste dall'On. le Giudicante;

2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata ovvero nelle modalità ritenute più opportune e giuste dall'On. le Giudicante.

Matera, 10.11.2022

Avv. Valentino AULETTA

